



# COMUNE DI CALLIANO

Provincia Autonoma di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE DI CALLIANO DAL 01/09/2019 AL 31/07/2022 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/07/2024. APPROVAZIONE DELIBERAZIONE A CONTRARRE (COD. CIG: 7900006B2D)

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio alle ore 20.05 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. LORENZO CONCI – SINDACO
2. ELVIRA ZUIN
3. MATTIA ROMANI
4. LICIA MITTEMPERGHER
5. WALTER COMPER
6. MINJA KONCUL
7. ALBERTO MARZARI
8. MARCO ONDERTOLLER
9. DOMENICHELLA MONTIBELLER
10. MARIA LUISA GUIZZARDI
11. MARCO POMPERMAIER
12. STEFANO BATTISTI
13. GABRIELE BATTISTI
14. ROLANDO GOLLER
15. LOREDANA FERRARI

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'O.d.G.

Deliberazione consiliare n. 9/2019

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PREnda PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA.

**OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE DI CALLIANO DAL 01/09/2019 AL 31/07/2022 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/07/2024. APPROVAZIONE DELIBERAZIONE A CONTRARRE (COD. CIG: 7900006B2D)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relazione:

L'Amministrazione comunale, avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge provinciale n. 4/2002 e nell'intento di creare servizi per la prima infanzia più diversificati, che tengano cioè conto dei bisogni fondamentali dei bambini e che rispondano contemporaneamente alle esigenze dei genitori, con deliberazione consiliare n. 17 di data 16.07.2009, esecutiva, ha deciso di istituire il servizio comunale di asilo nido, che attualmente ha una capienza di 35 posti, e ha approvato il relativo regolamento di gestione.

L'esperienza di gestione esterna del servizio in questi anni, è stata valutata positivamente sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario che per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento, in considerazione del fatto che il contratto in essere va in scadenza il 31 luglio 2019 nel documento unico di programmazione 2019-2021 l'amministrazione ha confermato la volontà di esternalizzare l'appalto del servizio.

Nello specifico le motivazioni sono sia di carattere sociale ed educativo, relative alla necessità di rispondere in modo efficace ai bisogni e alle esigenze delle famiglie, che di natura tecnico amministrativa e finanziaria e trovano fondamento:

- nell'impossibilità di gestire direttamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale comunale;
- nella maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- nel fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio;
- nel risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta.

Costituiscono riferimento normativo ai fini dell'appalto:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, la L.P. 23/1990, i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore



- economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta. L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- la deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante “Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera” approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia
  - il Documento Unico di Programmazione del triennio 2019-2021 con riferimento al servizio in oggetto prevede l'esternalizzazione del Servizio mediante appalto.

Dal combinato disposto delle suddette norme si evince che l'appalto della gestione del servizio, il cui costo stimato supera la soglia comunitaria, deve avvenire tramite una gara di procedura aperta con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica ma si valorizzano e si valutano le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

L'amministrazione comunale ha chiesto all'agenzia per gli appalti e contratti di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dall'APAC e in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Ciò premesso si intende pertanto procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara, assumendo specifica deliberazione a contrarre, come previsto nello statuto del Comune per l'appalto di servizi pubblici:

### **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale del Comune di Calliano, ubicato in Via Degasperi, 4, nell'edificio di proprietà comunale, per un numero massimo di posti disponibili pari a 35, in ragione delle fluttuazioni del servizio in relazione all'andamento della natalità il Comune non può garantire la copertura di tutti i 35 posti e con la sottoscrizione del contratto l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

È compresa nell'appalto la gestione del servizio di mensa di cui all'articolo 44 del capitolato tecnico e al suo allegato 1- oneri specifici del servizio di ristorazione.



L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del capitolato speciale di appalto, costituito dalle parti amministrativa e tecnica e dai suoi allegati, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, e dell'offerta tecnica.

### **Durata dell'appalto**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/07/2022 più l'eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 31/07/2024.

Qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01/09/2019 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01/09/2020 al 31/07/2023, più l'eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni.

### **Base d'asta**

Il prezzo viene fissato in euro 990,00=mese / bambino a tempo pieno, di cui €. 9,90= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 5 anni è quindi pari ad euro € 1.905.750,00 = (netto iva).

### **Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.**

Per l'individuazione del soggetto esterno quale gestore del servizio si propone la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con attribuzione del punteggio massimo di punti 80 all'offerta tecnica e punti 20 all'offerta economica.

### **Requisiti di partecipazione:**

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);

Si ritiene altresì, al fine di garantire la competenza del soggetto gestore e la conseguente qualità del servizio, di stabilire, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.lgs 50/2016, di richiedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale per la partecipazione alla gara e precisamente:

- aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto

- «ad almeno 35 bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia.
- aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00=. Per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

Ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d'età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti. L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

Ai fini del predetto requisito è ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici essa è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, essa è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:

- il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
- il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione.



L'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e tecnico e di elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura destinata a nido d'infanzia dal momento che l'immobile dispone di idonei locali.

Per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Tutto ciò premesso;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

accertata la propria competenza in ordine all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello statuto che al comma 2 lettera b) demanda a questo organo deliberante l'approvazione degli atti di gara per l'esternalizzazione dei servizi pubblici locali;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 di data 8 marzo 2019, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ed i suoi allegati e preso atto che Documento unico di programmazione 2019-2021 prevede l'esternalizzazione del servizio di nido d'infanzia;

preso atto che l'appalto è finanziato:

- dalle assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia - di cui all'articolo 6 bis della lp 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;
- dalle rette di frequenza deliberate dall'organo competente dell'amministrazione comunale;

dato atto che ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della lp 23/1990 nel testo in vigore al comma 1 prevede che “Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale” e al comma 2 prevede che “I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti ..omissis”;

ritenuto con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in:

- allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, cui sono

allegati:

- ✓ allegato 1) requisiti di partecipazione;
- ✓ allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell'offerta;
- capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati "Oneri specifici del servizio di ristorazione" e "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento";
- stima costo della manodopera;
- elenco del personale;
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
- planimetrie;

dato atto che il capitolato speciale d'appalto approvato con il presente provvedimento e la documentazione sopra richiamata sostituiscono a tutti gli effetti il disciplinare per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido approvato con consiliare nr. 14 di data 29.04.2011, in quanto riferito all'appalto del servizio dal 2011 al 2014;

valutata l'opportunità di autorizzare il responsabile del procedimento ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora tali necessità emergano nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;

visto il regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, riapprovato con deliberazione del consiglio comunale nr. 7 di data 8 marzo 2019;

vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. "codice dei contratti pubblici";

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.;

vista la deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018;

visto lo statuto comunale;

dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione in corso ed è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico – finanziaria che, sulla base di stima dei costi, predisposta dagli uffici in ragione dei dati acquisiti dall'attuale gestione;

valutata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito quale presupposto per il proseguo dell'iter di svolgimento della gara;

Acquisito, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio Affari generali e Segreteria e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. di assumere deliberazione a contrattare, per le ragioni di cui in premessa, per l'appalto del servizio di gestione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Calliano, mediante procedura sopra soglia comunitaria di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg. con attribuzione del punteggio massimo di punti 80 all'offerta tecnica e punti 20 all'offerta economica;
2. di stabilire che i requisiti richiesti nel bando di gara, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sono quelli evidenziati nell'allegato "A" del presente provvedimento, ove i predetti requisiti sono puntualmente individuati;
3. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/07/2022 più l'eventuale rinnovo di due anni, e quindi fino al 31/07/2024;
4. di stabilire che, qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.
5. di stabilire che qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01/09/2019 al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01/09/2020 al 31/07/2023, più l'eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni;
6. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto;
7. di dare atto che il prezzo viene fissato in € 990,00= - di cui € 9,90= per oneri per la sicurezza – l'importo predetto è determinato per mese /bambino a tempo pieno, e rappresenta la quota mensile per posto occupato. L'importo complessivo da porre come base d'asta, calcolata su 5 anni, è quindi pari ad € 1.905.750,00- (iva esclusa);
8. di dare atto che l'importo a base di gara è pari a € 1.905.750,00=, iva esclusa, di cui € 19.057,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato:
  - importo complessivo a base di gara per 3 anni educativi: € 1.143.450,00=, iva esclusa, di cui € 11.434,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - importo complessivo a base di gara (con oneri della sicurezza) per eventuale rinnovo per 2 anni educativi: € 762.300,00=, iva esclusa, di cui € 7.623,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
9. di stabilire che per garantire un rapporto diretto e immediato con l'affidatario, assicurando un collegamento tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari), l'affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale



19 sede/recapito non corrispondesse alla sede legale;

10. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
  - aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio di nido d'infanzia della durata di un anno educativo (per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi) rivolto ad almeno 35 bambini. Sono considerati le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni. Non costituisce titolo per la partecipazione l'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia.
  - aver svolto, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00=.
- Per anno educativo si intende un periodo di almeno 11 mesi continuativi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero. Ai fini del predetto requisito sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – educativi per la prima infanzia rivolti a bambini compresi nella fascia d'età da 0 a 3 anni, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti.

L'esperienza maturata in servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

È altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00= per i servizi educativi;
  - Euro 200.000,00= per i servizi di confezionamento e somministrazione dei pasti per la prima infanzia.
- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale:
- il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.



- il requisito di cui al precedente punto 2) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso di attività educativa disgiunta da quella di confezionamento e somministrazione del pasto il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l'esperienza nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia e le imprese mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l'esperienza richiesta nel servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, a pena di esclusione.

11. di specificare che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 35 posti e l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il Comune;
12. di stabilire che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura destinata a nido d'infanzia;
13. di approvare i seguenti atti di gara, che si dimettono in atti in quanto propedeutici all'espletamento della gara:
  - allegato A al presente provvedimento a contrarre: informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, cui sono allegati:
    - ✓ allegato 1) requisiti di partecipazione;
    - ✓ allegato 2) parametri e criteri di valutazione dell'offerta;
  - capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati "Oneri specifici del servizio di ristorazione" e "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento";
  - stima costo della manodopera;
  - elenco del personale;
  - DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
  - planimetrie;si richiama altresì quale atto propedeutico all'espletamento della gara il regolamento di gestione dell'asilo nido comunale approvato con consiliare nr. 13 di data 19 settembre 1997 e ss.mm. e nel testo coordinato approvato con consiliare nr. 7 di data 8 marzo 2019;
14. di revocare il disciplinare per l'affidamento in gestione del servizio di asilo nido approvato con consiliare nr. 14 di data 29.04.2011;
15. di affidare all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;
16. di individuare, quale Responsabile del procedimento, il Segretario comunale di Calliano, incaricando lo stesso ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora emergano tali necessità nella successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;
17. di subordinare il perfezionamento del rapporto contrattuale alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale, ufficiale rogante e a firma del Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione;
18. di stabilire che nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata, tramite inoltre all'aggiudicatario di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata, autorizzando



- in tal modo l'aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità del servizio. Qualora il contratto non venisse stipulato, all'aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le forniture intervenute in regime di anticipata esecuzione;
19. di procedere a prenotare la spesa complessiva di € 1.143.450,00.-, oltre IVA 5% e quindi per totali € 1.200.622,50.-, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Macroagg. 03, Cap. 4990 PEG del bilancio di previsione del Bilancio di Previsione 2019-2021 come segue:
- esercizio 2019 €. 145.530,00.- (periodo settembre – dicembre 2019)
  - esercizio 2020 €. 400.207,50.- (anno 2020)
  - esercizio 2021 €. 400.207,50.- (anno 2021) rinviando l'impegno relativo delle ulteriori annualità ai successivi bilanci triennali;
20. di dare che per ciascun esercizio sarà accertato il contributo provinciale a valere sul "Fondo per specifici servizi comunali – asilo nido";
21. di imputare la somma di euro 600,00.- a favore dell'Autorità di Vigilanza, quale contribuzione dovuta dal Comune di Calliano in qualità di stazione appaltante da versare all'ANAC, a valere a sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, macroaggr 03 capitolo 210 PEG del bilancio di previsione in corso, dal quale l'Ufficio ragioneria è autorizzato ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento;
22. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice Cig assegnato alla presente gara è: 7900006B2D;
23. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per le ragioni di cui in premessa;

\* \* \*

Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 –
- 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.


Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Lorenzo Conci



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani




---

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 15 maggio 2019 per rimanervi 10 giorni consecutivi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani



---

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani




---

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Calliano, 27 MAG 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani



---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani



# COMUNE DI CALLIANO

*Parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile  
Art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2*

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:

**APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE DI CALLIANO DAL 01/09/2019 AL 31/07/2022 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/07/2024. APPROVAZIONE DELIBERAZIONE A CONTRARRE (COD. CIG: 7900006B2D)**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta che la proposta di deliberazione è stata debitamente istruita e risulta regolare sotto il profilo tecnico.

Calliano, 13.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani

## PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta che la proposta di deliberazione risulta regolare sotto il profilo contabile.

Calliano, 13.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Claudia Visani

Visto:

IL SINDACO

Lorenzo Conci



**SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DI DATA 13.05.2019\_**

☒ Approvata assume il numero di delibera \_\_ 9 \_\_

☐ Rinvitata



IL SINDACO  
Lorenzo Conci

Calliano, 14 maggio 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Claudia Visani)



- ☐ Deliberazione *da comunicarsi ai capigruppo* ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ☒ Deliberazione *dichiarata immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;